



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI CON DELEGA ALLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare, l'articolo 19, relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con il quale il sig. Giuliano Poletti è stato nominato Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2014, con il quale al sig. Giuliano Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, viene conferita la delega di funzioni in materia di politiche giovanili, servizio civile nazionale, integrazione e famiglia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2014, con il quale l'on. Franca Biondelli, è stata nominata Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 8 maggio 2014, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato On. Franca Biondelli le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia;

VISTO l'art. 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato "Fondo per le politiche della famiglia";

VISTO l'art. 1, commi 1250, 1251, 1252, 1254, 1255 e 1256 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, concernente la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI CON DELEGA ALLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

VISTO il Piano nazionale per la famiglia di cui all'Intesa perfezionata nella seduta della Conferenza unificata del 19 aprile 2012 (Rep. Atti n. 49/CU) e alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2012;

VISTO in particolare il comma 1252 del suddetto articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e successive modificazioni, il quale stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche della famiglia vengono ripartiti gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 27 febbraio 2008, n.50 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1252 nella parte in cui non prevede che il decreto di riparto debba essere adottato d'intesa con la Conferenza Unificata;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle politiche per la famiglia del 29 agosto 2014 concernente il riparto del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2014;

CONSIDERATO che la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2015 risulta pari euro 18.261.738,00 secondo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tab. C. recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";

VISTO l'articolo 1, comma 132, della predetta legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) in base al quale il Fondo per le politiche della famiglia è incrementato di 5 milioni di euro dal 2015 al fine di sostenere le adozioni internazionali ai sensi del citato articolo 1, comma 1250, della legge numero 296 del 2006;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 febbraio 2015, con il quale le suddette risorse vengono allocate sul cap. 858 "Fondo per le politiche della famiglia" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

PRESO ATTO delle riduzioni apportate al Fondo per le politiche delle famiglia in corso d'anno, pari ad euro 2.726.974,00;

CONSIDERATO, pertanto, che la disponibilità definitiva del Fondo per le politiche della famiglia ammonta ad euro 20.534.764,00;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI CON DELEGA ALLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

PRESO ATTO che le risorse stanziare a valere sul Fondo per le politiche della famiglia vanno destinate, con riferimento all'anno 2015, alla realizzazione di interventi sia di competenza statale che regionale in ambito di politiche familiari individuando in sede di programmazione adeguate modalità di raccordo con le iniziative di competenza regionale;

CONSIDERATO che occorre individuare, per l'anno 2015, le finalità di utilizzo delle risorse del Fondo medesimo, al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialità, buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO, altresì, che occorre stabilire le modalità di ripartizione tra le Regioni della quota spettante alle stesse mediante l'utilizzo dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per le Politiche sociali, nonché le modalità di monitoraggio delle risorse destinate agli enti territoriali;

VISTO l'art.2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n.191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

VISTA l'intesa sancita nella seduta della Conferenza Unificata tenutasi in data 30 luglio 2015;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 agosto 2015;

CONSIDERATO che in base all'Intesa sancita in Conferenza Stato – Regioni del 26 febbraio 2015 in attuazione dell'articolo1, comma 398, della legge 23 dicembre 2014, n.190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", le Regioni che non hanno sufficiente capienza ai fini della riduzione del Fondo per lo sviluppo e coesione indicano entro il 30 giugno 2015 ulteriori risorse da ridurre e che qualora ciò non avvenga, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a procedere alla riduzione in via lineare dei trasferimenti e, ove incapienti, delle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni, escluse quelle destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI CON DELEGA ALLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

CONSIDERATO che, in base all'Intesa sopra richiamata, tale esigenza riguarda la Regione Lazio per complessivi € 229.680.000 e che si rende necessario che la somma spettante a tale Regione in base al presente decreto, pari ad euro 430.000, sia accantonata sino ad avvenuta definizione con la Regione Lazio delle risorse da ridurre”;

DECRETA

Art. 1

1. Le risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2015, pari a euro 20.534.764.00, sono ripartite con il presente decreto fra i seguenti settori di intervento:

1.1. Interventi relativi a compiti ed attività di competenza statale:

- a) risorse destinate al finanziamento delle iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui all'art.9 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni: euro 3.104.752,00;
- b) risorse destinate alla Commissione Adozioni Internazionali (CAI) prevista dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476: euro 8.000.000,00, di cui almeno euro 5.000.000,00 da destinare al sostegno delle adozioni internazionali ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- c) risorse destinate alla realizzazione di interventi in materia di politiche familiari: euro 4.430.012,00;

1.2. Attività di competenza regionale e degli enti locali

- a) Risorse destinate ad attività di competenza regionale e degli enti locali, in base all'art. 1, commi 1250 e 1260, della Legge 27 dicembre 2006, n.296: euro 5.000.000,00 per finanziare attività a favore delle famiglie e delle responsabilità genitoriali come previste dalle proprie programmazioni regionali, che abbiano carattere innovativo rispetto alle azioni poste in essere con le risorse assegnate con i riparti del Fondo per le politiche della famiglia dei precedenti anni, nonché attività a favore della nascita e dello sviluppo, laddove presenti, dei Centri per le famiglie.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI CON DELEGA ALLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Art. 2

1. Le risorse finanziarie di cui al punto 1.2 dell'articolo 1, sono ripartite tra ciascuna Regione e Provincia autonoma applicando i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le Politiche Sociali, come da allegata tabella (Allegato I), parte integrante del presente atto.
2. La quota del Fondo per le politiche della famiglia stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Province autonome di Trento e Bolzano rispettivamente pari ad euro 42.000 ed euro 41.000, è acquisita al bilancio dello stato ai sensi dell'articolo 2 comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine la predetta quota è versata all'Entrata del bilancio dello stato al capo X, capitolo 2368, articolo 6.
3. Le Regioni si impegnano a cofinanziare i progetti e/o le attività da realizzare con almeno il 20 % del finanziamento assegnato, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalle stesse Regioni per la realizzazione delle citate attività.
4. Il Dipartimento per le politiche della famiglia trasferisce alle Regioni le risorse secondo gli importi indicati nella predetta tabella, a seguito di specifica richiesta, da inviare in formato elettronico all'indirizzo segredipfamiglia@pec.governo.it, nella quale sono indicate le azioni da finanziare a favore delle famiglie e delle responsabilità genitoriali come previste dalle proprie programmazioni regionali, che abbiano carattere innovativo rispetto alle azioni poste in essere con le risorse assegnate con i riparti del Fondo per le politiche della famiglia dei precedenti anni, nonché a favore della nascita e dello sviluppo, laddove presenti, dei Centri per le famiglie, individuate dalle Regioni in accordo con le Autonomie locali, nonché la compartecipazione finanziaria di cui al comma 2.
5. Alla predetta richiesta devono essere allegati :
 - a) copia del provvedimento di programmazione regionale;
 - b) scheda concernente il piano di massima della attività relative alla realizzazione delle azioni da finanziare comprensive di un cronoprogramma con indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione.
6. I finanziamenti alle Regioni saranno erogati in un'unica soluzione alla presentazione della richiesta, da inoltrare entro e non oltre il 30 ottobre 2015 al Dipartimento per le politiche della Famiglia.
7. Gli Uffici del Dipartimento per le politiche della famiglia provvederanno a monitorare la realizzazione dei progetti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

8. Le Regioni comunicano al Dipartimento per le politiche della famiglia, nelle forme e nei modi concordati in sede di gruppo paritetico istituito ai sensi del D.M. 29 agosto 2014, tutti i dati necessari al monitoraggio e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati ed i progetti c/o le attività finanziate.
9. Al fine di effettuare il monitoraggio delle azioni poste in essere, il Dipartimento per le politiche della famiglia trasmetterà una scheda di monitoraggio dei Centri per la famiglia attualmente presenti nel territorio e della tipologia dei servizi da loro offerti, che dovrà essere compilata dalle Regioni ed inviata al Dipartimento entro il termine di cui al comma 5.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 14 ottobre 2015

Giuliano POLETTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO 2385.....

Roma, 21/10/2015

IL REVISORE

IL DIRIGENTE



CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERNI
Reg.ne - Prev. n. 2840

9 NOV 2015

IL MAGISTRATO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ALLEGATO I

Famiglia riparto Regioni e PA 2015

	% Reg. FNPS	5.000.000,00
Abruzzo	2,45 %	122.500,00
Basilicata	1,23 %	61.500,00
Calabria	4,11 %	205.500,00
Campania	9,98 %	499.000,00
Emilia Romagna	7,08 %	354.000,00
Friuli Venezia Giulia	2,19 %	109.500,00
Lazio	8,60 %	430.000,00
Liguria	3,02 %	151.000,00
Lombardia	14,15 %	707.500,00
Marche	2,65 %	132.500,00
Molise	0,80 %	40.000,00
Provincia di Bolzano *	0,82 %	41.000,00
Provincia di Trento *	0,84 %	42.000,00
Piemonte	7,18 %	359.000,00
Puglia	6,98 %	349.000,00
Sardegna	2,96 %	148.000,00
Sicilia	9,19 %	459.500,00
Toscana	6,56 %	328.000,00
Umbria	1,64 %	82.000,00
Valle d'Aosta	0,29 %	14.500,00
Veneto	7,28 %	364.000,00
	100,00 %	5.000.000,00